

**SCHEMA DI ACCORDO ACCORDO QUADRO**  
**PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ATTREZZATURA SPECIFICA**  
**PER L'OFFICINA DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 86805085CF)**

Il presente Accordo Quadro (l'“Accordo”) è stipulato in data \*●+/\*●+/2021

Tra

APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02004750200, in persona dell'Amministratore Delegato, ing. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “APAM”)

e

il primo (secondo - terzo) operatore economico aggiudicatario [●], con sede legale in [●] Via [●] cap [●] C.F. [●] Partita Iva [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●] in persona [●] nato a [●] il [●]/[●]/[●] C.F. [●] che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●] (di seguito denominata anche “Appaltatore”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

**PREMESSO CHE**

- con Determina n. 43 del 21/01/2021 è stato deciso di dare avvio alla procedura negoziata per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro concluso con più operatori economici, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento triennale della fornitura di attrezzatura specifica per l'officina di Apam Esercizio Spa;
- il giorno [●]/[●]/[●] è stata espletata la procedura di gara, avvalendosi del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le

cui condizioni sono definite dal mercato, caratterizzate da elevata ripetitività;

- in data [●]/ [●]/ [●] è stata approvata la graduatoria provvisoria, disponendo l'aggiudicazione in favore dei seguenti operatori economici:

1. [●]

2. [●]

3. [●]

- l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, manifesta la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;

- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Apam nei confronti dell'Appaltatore e il raggiungimento dell'importo contrattuale non vincolerà in alcun modo Apam, la quale si riserva altresì di apportare all'Accordo Quadro eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi per forniture non contemplate;

- l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle forniture da effettuare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; ivi inclusa la cauzione definitiva;

#### **CONSIDERATO CHE**

- Apam ha individuato nell'Accordo Quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, lo strumento che consente di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure di acquisto, contenere i costi, nonché perseguire le finalità ed i bisogni relativi alla fornitura, in forma frazionata, di attrezzatura specifica per l'officina di Apam Esercizio Spa;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Apam nei confronti del Fornitore e il raggiungimento dell'importo contrattuale non vincolerà in alcun modo Apam, la quale si riserva altresì di apportare all'Accordo Quadro eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi per forniture non contemplate;
- il presente Accordo Quadro e tutti i documenti di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto;
- la stipula dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra Apam e l'Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'approvvigionamento delle forniture;
- che l'Accordo Quadro è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire nei futuri Contratti Attuativi, quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;
- che viene demandato ai successivi Contratti Attuativi stabilire le tipologie e le quantità di attrezzatura da officina da acquistare nonché i tempi di consegna, da rendicontare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel singolo Contratto Attuativo;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Fra le Parti si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

### **ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le modalità e condizioni di affidamento dei singoli Contratti Attuativi della fornitura di attrezzatura per officina che stabiliranno specificatamente, di volta in volta, le tipologie, le quantità, gli importi unitari, le modalità ed il luogo di consegna del materiale.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà mediante affidamento diretto a rotazione tra i fornitori aggiudicatari o in alcuni casi tramite confronto competitivo.

I singoli Contratti Attuativi saranno inviati e ritrasmessi per accettazione a mezzo posta elettronica certificata con firma autografa.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione, pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA di legge esclusa.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che Apam, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli, anche per un quantitativo minimo di forniture predefinito. Si precisa infatti che i singoli acquisti potranno essere numericamente elevati e di importi singolarmente contenuti durante tutto il periodo dell'Accordo.

### **ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nella fornitura in forma frazionata di attrezzatura per l'officina di Apam Esercizio Spa.

### **ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

L'Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso, periodo entro il quale Apam potrà emettere i singoli Contratti Attuativi relativamente alla fornitura ricompresa nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo. Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto, fatta salva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 36 mesi con relativa revisione dei prezzi unitari degli articoli indicati nella tabella di offerta economica, che se anche non materialmente allegata costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro, e la successiva opzione di proroga tecnica per una durata massima di 6 mesi, limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto, alle medesime condizioni economiche. L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

#### **ART. 4 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo presunto dell'appalto, comprese le opzioni di rinnovo e proroga tecnica, è pari a **€ 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) + Iva**, di cui:

- € 30.000,00 (euro trentamila/00 ) + Iva quale importo per la fornitura di attrezzatura specifica per l'officina di Apam Esercizio Spa, comprensivo di imballaggio, consegna presso l'officina centrale di Apam, garanzia e di tutti gli oneri necessari all'espletamento della fornitura;
- € 30.000,00 (euro trentamila/00) + Iva per l'eventuale rinnovo dell'affidamento triennale;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + Iva per l'eventuale proroga tecnica della fornitura per un massimo di 6 (sei) mesi;

#### **ART. 5 - REFERENTE DELL'ACCORDO QUADRO E RESPONSABILE DELLA COMMessa**

**5.1** Il Fornitore nomina quale proprio Referente dell'Accordo Quadro, responsabile nei confronti di Apam per l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Sig/Dott. [●], raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura del Fornitore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Il Fornitore nomina, inoltre, il/i Responsabile/i della Commessa, con incarico di essere il/i referente/i dei Contratti Attuativi e delle forniture, il/i Sig/Dott. [●], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

**5.2** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di APAM, è il dott. Alberto Spaggiari, raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it) e di posta elettronica certificata: [apam@legalmail.it](mailto:apam@legalmail.it).

**5.3** APAM nomina quale proprio DEC, il Sig/Dott. [●], quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle forniture ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

#### **ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

I termini e le modalità di esecuzione della fornitura sono quelli indicati all'art. 4 del Capitolato d'Oneri che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 7 - GARANZIE**

La Ditta Aggiudicataria deve garantire l'attrezzatura di officina da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio secondo le garanzie standard offerte dai produttori.

Durante il periodo di garanzia l'Operatore economico Aggiudicatario è pertanto obbligato a prendere a proprio carico e onere la sostituzione assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio.

L'Operatore economico Aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 5 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati.

#### **ART. 8 - SUBAPPALTO**

L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto (OPPURE IN ALTERNATIVA) l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione    Quota %    Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)

---

---

L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso APAM almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere ad APAM:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria numero [●] in data [●]/[●]/[●] dalla [●] per l'importo di Euro [●]. La Garanzia copre tutti gli obblighi assunti dal Fornitore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Apam nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro. La garanzia avrà validità per tutta la durata

dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione della fornitura oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 10 - PREZZI CONTRATTUALI**

I corrispettivi offerti sono definiti dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono invariabili per tutto il primo triennio dalla data di stipula dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

A partire dal secondo triennio, qualora Apam decida di attivare il rinnovo per ulteriori 36 mesi, richiederà la revisione dei singoli prezzi unitari degli articoli indicati nell'offerta economica che rimarranno validi anche per l'eventuale proroga di 6 mesi.

Apam potrà richiedere singole quotazioni per la fornitura di articoli non compresi nell'offerta economica, per i quali l'Appaltatore proporrà apposita quotazione che dovrà essere sempre comprensiva del costo del trasporto, dell'imballaggio e della garanzia.

#### **ART. 11 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO**

L'Appaltatore emetterà fatture mensili posticipate, successive alla consegna dell'attrezzatura, previo verbale di conformità con esito positivo.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>),

utilizzando l'indirizzo PEC dedicato [apamfepa@legalmail.it](mailto:apamfepa@legalmail.it), dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Si richiede, inoltre, di trasmettere all'indirizzo [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it) una copia di cortesia in formato PDF.

I pagamenti delle competenze saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/c dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara assegnato ad ogni singolo Contratto Attuativo.

Il Fornitore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente Accordo Quadro, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sono i seguenti:

1. Istituto di credito: [●]

IBAN: [●]

Persone delegate ad operare sul conto:

- Sig. [●] – cod. fisc. [●]

Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Apam, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO e/o CONTRATTI ATTUATIVI**

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'Oneri, Apam ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi con il Fornitore per inadempimento dell'esecutore mediante semplice denuncia, riservandosi, inoltre, la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 109 e nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge 136/2010 nelle transazioni finanziarie eseguite dal Fornitore nei singoli Contratti Attuativi.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione di singoli Contratti Attuativi in corso di esecuzione, a meno che la mancata fornitura pregiudichi l'utilizzo alla quale era destinata. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore le forniture realmente effettuate, escluso qualsiasi altro indennizzo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, Apam si riserva la facoltà di aggiudicare l'Accordo Quadro, per il valore residuo, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

#### **ART. 14 - CESSIONE**

É fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o i Contratti Attuativi, pena la risoluzione. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore del Fornitore e, pertanto, è vietata qualsiasi

cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati a seguito dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 106, comma 13., del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ai fini dell'adempimento del presente Accordo Quadro e per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna parte dell'Accordo Quadro elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

Responsabile [●]

PEC: [apamacquisti@legalmail.it](mailto:apamacquisti@legalmail.it)

Per il Fornitore:

[●]

Via [●]

[●]

[●]

PEC: [●]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

#### **ART. 16 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO**

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di

Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

- ✓ essere a conoscenza del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ di prendere atto e accettare il contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, precedentemente trasmessa in fase di procedura di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

L’inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere l’Accordo Quadro con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

#### **ART. 17 - ONERI E SPESE**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative all’esecuzione delle prestazioni e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente Accordo Quadro sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Apam e il Fornitore sia durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro nonché in riferimento ai singoli Contratti Attuativi, è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

#### **ART. 19 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorchè non allegati, i seguenti documenti:

- a) il Bando e Disciplinare di Gara e il Capitolato d'oneri per l'affidamento triennale della fornitura di attrezzatura specifica per l'officina di Apam Esercizio Spa, oggetto del presente Accordo;
- b) l'Offerta economica presentata da [●] in data [●]/[●]/[●];
- c) le norme del Codice civile ed alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati delle parti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, [www.apam.it](http://www.apam.it), [apam@apam.it](mailto:apam@apam.it). Informativa completa allegata.

Mantova, [●]/[●]/[●]

Prot. n. [●]

**Per l'Appaltatore [●]**

Il Legale Rappresentante

[●]

*Firmato digitalmente*

**Per APAM Esercizio Spa**

L'Amministratore Delegato

[●]

*Firmato digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti punti:

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Art. 10 – Prezzi contrattuali - Invariabilità

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e/o Contratti Attuativi

Art. 16 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo

Art. 18 - Foro competente

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

**Per l'Appaltatore [●]**

Il Legale Rappresentante

[●]

*Firmato digitalmente*

**Per APAM Esercizio Spa**

L'Amministratore Delegato

[●]

*Firmato digitalmente*